

*Art. 40 Tolleranze.*

1. Non costituiscono abusivismo le difformità verificatesi in sede di costruzione, da valutarsi per singola unità immobiliare, entro il limite del 2% della misura prescritta ai seguenti parametri, fatte salve le distanze minime dai confini e dai fabbricati:

- altezza fabbricato;
- altezza interna utile dei vani abitabili;
- superficie utile di pavimento;
- dimensioni perimetrali dell'edificio;
- dimensioni forometrie, ove interessino immobili non vincolati.